



Regolamento della commissione del Riesame Annuale^{1,2}

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e l'operato della Commissione per il Riesame Annuale (CRA) del Corso di Studi in Medicina Veterinaria (CdSMV)

Articolo 1 – Obiettivi e funzioni

1.1 La CRA ha il compito di svolgere una revisione pianificata e periodica del Programma del Corso di Studi in MV.

Il processo di revisione prevede:

- a) la verifica della corrispondenza tra il programma del CdSMV e gli obiettivi educazionali del corso stesso
- b) l'identificazione dei punti critici CdSMV e la proposta di azioni correttive adeguate
- c) la verifica dell'effettiva attuazione e dell'effetto delle misure correttive precedentemente proposte.
- d) l'identificazione dei punti di forza del CdSMV e delle possibili azioni da intraprendere per rafforzarli ulteriormente.

1.2 La CRA è inoltre deputata alla stesura del Resoconto Annuale di Revisione del CdSMV in cui è inclusa una breve disamina e revisione critica degli Indicatori Quantitativi forniti da ANVUR.

1.3 Il Resoconto Annuale di Revisione del CdSMV deve essere sottoposto all'approvazione del Consiglio del Corso di Laurea in Medicina Veterinaria

Articolo 2 – Composizione e nomine

2.1 La CRA è composta da 6 membri: il Coordinatore del CdSMV (Presidente), 1 rappresentante degli studenti, designato attraverso elezioni tra gli studenti, 3 docenti, designati da CdSMV e il delegato dell'Università per l'Assicurazione della Qualità (AQ)

2.3 I docenti dell'CRA rimangono in carica per un periodo di 3 anni, rinnovabile per ulteriori 3 anni. Gli studenti rimangono in carica per 2 anni, rinnovabili una sola volta a seguito di elezioni.

Articolo 3 – Procedure operative

3.1 La CRA si riunisce 4 volte l'anno, in seguito a convocazione da parte del Presidente. Ulteriori incontri possono essere indetti per discutere specifiche problematiche di volta in volta insorte o in seguito alla richiesta della maggioranza dei componenti della CRA stessa.

¹ Rivisto dal Collegio didattico del CdS in Medicina Veterinaria il 22 febbraio 2019.

² Il presente regolamento è sottoposto a revisione annuale.



3.2 La convocazione viene inviata ai membri, con almeno 3 giorni di preavviso, attraverso una e-mail in cui è contenuto anche l'ordine del giorno. Tutti i documenti relativi ai punti in discussione vengono forniti in anticipo per posta elettronica.

3.3 Per comprovate ragioni di urgenza, il Presidente, la maggioranza dei membri della CRA o il Direttore del DIMEVET possono richiedere la convocazione di incontri straordinari senza rispettare i 3 giorni di preavviso. Le motivazioni di tale urgenza devono essere esplicitate ai membri della CRA nella convocazione stessa.

3.4 La presenza del Presidente e di almeno 2 membri della Commissione è necessaria perché una riunione della ARC sia considerata valida.

3.5 Le riunioni della CRA possono avvenire anche per via telematica

3.6 Ogni riunione prevede la stesura di un verbale che deve essere approvato dai membri della CRA.

3.7 La CRA prende le sue decisioni collettivamente, per procedura di voto a maggioranza.

Articolo 4 – Doveri dei Membri

4.1 La Commissione svolge il proprio operato nella massima trasparenza.

4.2 Ogni membro della Commissione ha il dovere di collaborare in maniera pro-attiva ai lavori della CRA, sia durante gli incontri, sia svolgendo i compiti a ciascuno assegnati nel corso delle riunioni stesse.

Il Presidente può proporre la sospensione o la revoca di un membro se quest'ultimo non ottempera alle regole di collaborazione sopra indicate.

4.3 Se un membro della Commissione non partecipa a 3 incontri consecutivi il Presidente può proporre la sospensione o la revoca della nomina.

Articolo 5 – Disposizioni finali

5.1 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione ufficiale ad opera del CdSMV.

5.2 Modifiche successive e/o aggiornamenti al presente Regolamento devono essere emanati dal CdSMV.